

militare, che non dobbiamo accettare in tutta la loro pienezza gli oneri che la nuova posizione politica c'impone, perchè possiamo avere tutti i diritti ai quali la posizione medesima ci dà luogo di pretendere. Perciò sarei sempre contro il Governo, quando esso ci ricusasse di estendere a quella provincia i benefizi di cui le altre provincie già godono, sia per aver avuto Governi più miti, sia per aver avuto Governo libero; ma sarò pur sempre fra quelli che vogliono confermare tutte quante le provincie italiane e farle tutte contribuire egualmente agli oneri dello Stato.

Io perciò, quantunque, e anzi perchè deputato di quelle provincie, poichè mi fa pena che a nome di quelle provincie si ricusino gli oneri, perchè, dico, deputato di quelle provincie, io appoggio la proposta dell'onorevole Finzi, e chieggo d'altra parte che sia tolto al più presto il dazio sull'esportazione degli olii, e il divieto d'esportazione dei grani; un dazio ed un divieto che tornano ad un'accusa di imbecillità alle popolazioni delle provincie meridionali. (*Bene!*)

(*Molti deputati chiegono di parlare.*)

**PRESIDENTE.** Vi sono dieci iscritti.

**D'ONDES-REGGIO.** Chiedo la parola per la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola sarebbe al deputato Panattoni; siccome però si è proposta la questione pregiudiziale, se gli oratori che intendono parlare si restringono alla medesima, loro concederò la parola; in caso contrario, la darò al deputato D'Ondes.

**PANATTONI.** Parlerò sulla questione pregiudiziale.

Premetto che la questione pregiudiziale non può cadere se non sull'articolo 5°.

Essa, evidentemente, investe l'economia intera della legge, la quale, in ogni resto, deve essere unanimemente votata.

Dal momento che il deputato Paternostro, secondando il parere di altri deputati delle provincie meridionali, ha esternato di non potere approvare l'articolo 5° neppure pella Toscana, sembrami sorta la necessità che qualcuno fra gl'inviati al Parlamento da quella provincia prenda la parola.

Or dunque, raggirandosi la questione sulla disputa pregiudiziale, io sento il dovere di spiegarmi su questo proposito.

Se si trattasse di pagare o non pagare una nuova tassa, quale è il *decimo di guerra*, io conosco abbastanza il sentimento delle popolazioni toscane, per crederle così devolute alla santa causa dell'unità nazionale, e prone ai sacrifici che occorrono per lei, da nutrire la intima convinzione che tutti i Toscani *piegherebbero volenterosi* a qualunque voto del Parlamento.

Quindi io non mi opporrei, come ora non mi oppongo, alla tassa; e nemmeno avrei sollevata la questione pregiudiziale; ma quando essa è già proposta, bisogna discuterla, e vedere se potrebbe o no rigettarsi.

Poteva egli l'articolo quinto venir proposto dalla Commissione in aumento al progetto ministeriale? Parmi questo, o signori, un tal dubbio, il quale voglia essere in precedenza schiarito. Imperocchè il Ministero non ha fatto altra richiesta, se non che quella di poter proseguire, pel rimanente dell'anno, la percezione delle tasse e delle spese, sulla base dei bilanci non per anco approvati. Le tasse si sono percepite sino a questo momento, ossia sino alla metà dell'anno, senza il decimo di guerra, il quale venne applicato in Toscana unicamente ai dazi doganali. La legge del 5 luglio 1859 non è pubblicata, nè estesa peranco a molti paesi, tra i quali la Toscana. Se il Parlamento credesse di estenderla a tutto il regno, la Toscana, come già dissi, volentieri

subirà per i bisogni d'Italia cotesto aumento d'imposta. Ma finchè non sia stabilita codesta estensione della legge, si potrà repentinamente introdurre il decimo di guerra, per occasione di una proposta ministeriale, che limitavasi a continuare la percezione delle tasse come si era fatto già per l'esercizio dei due passati trimestri? Si potrà egli aggiungere nella richiesta proroga una tassa nuova, fin qui non conosciuta, e basata sopra una legge che non è peranco promulgata in quei paesi?

Avendo esaminati gli articoli 55 dello Statuto e 57 del nostro regolamento, io dubito grandemente che ciò non si possa. Prego pertanto la Camera, e segnatamente prego i componenti la Commissione ed il signor ministro, a voler schiarire questa difficoltà. E dove essi giungano a superarla, allora subentrerà l'altra ricerca, concernente l'estensione della tassa alle nuove provincie del regno, estensione la quale pare non sia molto combattuta dai deputati delle provincie meridionali, fuorchè per la forma poco costituzionale dell'aggiunta fatta dalla Commissione alla richiesta del Ministero.

Conchiudo bramando che, salvo la forma, i rappresentanti d'Italia vogliano informarsi ai sentimenti degli onorevoli Lanza e Bonghi, secondo i quali dovrebbero tutte le popolazioni egualmente contribuire, affinchè ai carichi dello Stato ogni paese sopperisca. E quando anche alla Toscana sia costituzionalmente estesa la tassa, io confido che da quel paese eminentemente italiano sarà, se non gradita, almeno volentieri sopportata.

**PRESIDENTE.** Darò lettura di una risoluzione che viene presentata dal deputato Carutti, la quale precisamente si riferisce alla questione pregiudiziale:

« La Camera, invitando il ministro delle finanze a presentare, prima della chiusura di questa parte della Sessione, un progetto di legge per estendere alle provincie napoletane e siciliane il decimo di guerra, di cui nella legge del cinque luglio 1859, passa all'ordine del giorno. » (*Movimenti*)

La parola è al deputato Saracco sulla questione pregiudiziale.

**SARACCO.** Io parlerò brevemente sulla questione pregiudiziale sollevata da taluno degli onorevoli preopinanti.

È cosa veramente molto spiccica e comoda il rispondere colla questione pregiudiziale ad una proposta, della quale non vi ha chi possa contrastare la legalità, la giustizia, e, dico francamente, la ragione di convenienza.

Mi pare tuttavia che gli onorevoli preopinanti avrebbero dovuto risparmiarsi questo incomodo di proporre la questione pregiudiziale, se avessero avvertito alla natura e portata della legge che stiamo discutendo.

La legge che autorizza l'esercizio del bilancio, in modo definitivo o provvisorio non monta sapere, poichè l'effetto è sempre lo stesso, è sostanzialmente una legge d'imposta; è dunque cosa piana e naturale che tutte le questioni che si riferiscono alle imposte sono trattate in questa occasione, allora specialmente che vengono proposte sotto forma di emendamenti, così dalla Commissione, come da talun altro fra i nostri onorevoli colleghi.

Ciò è tanto vero, o signori, che, l'anno scorso, la questione relativa al trentatrè e un terzo per cento fu trattata appunto nell'occasione che fu data al Governo l'autorizzazione di riscuotere le imposte durante il primo trimestre del 1861; nè alcuno sorse allora, ch'io mi sappia, a combattere codesto sistema.

Dico di più: mentre si discuteva la stessa legge provvisoria, la Commissione propose e la Camera sanzionò un articolo affatto nuovo, che cambiò grandemente la condizione, non